

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI CAVO MT

Art. 1

Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura, di Cavi MT per l'alimentazione a media tensione mediante linee interrate come di seguito specificato e come meglio previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente Capitolato:

- **mt.15.000 Cavo MT 3x1x185 ARE4H1RX (estruso con conduttore in alluminio)**

Si evidenzia che la suddetta tipologia di cavo dovrà essere conforme alle specifiche tecniche elaborate da Amet S.p.a e allegate al presente capitolato.

L'operatore economico, per il solo fatto che partecipa alla presente procedura, accetta esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dagli atti di gara, dagli allegati, capitolato d'appalto, nessuna esclusa;

Art. 2

Qualità e garanzia della fornitura

La fornitura oggetto dell'appalto dovrà corrispondere, per caratteristiche, alle Specifiche Tecniche elaborate da AMET ed allegate al presente Capitolato, oltre che a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovrà essere delle migliori qualità in commercio in rapporto alla funzione a cui è destinata.

In ogni caso la fornitura dovrà essere accompagnata dalle certificazioni e prescrizioni richiamate nelle Specifiche Tecniche AMET, dalle certificazioni di collaudo e dovrà essere riconosciuta idonea ed accettata dal Responsabile Tecnico AMET.

I materiali proverranno da località o fabbriche che il Fornitore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Si evidenzia che l'Operatore Economico, formulando offerta, accetta le Specifiche tecniche del cavo, elaborate da Amet Spa e allegate al presente capitolato.

Il fornitore si impegna a sostituire una qualsiasi provvista ritenuta non idonea all'impiego dalla Direzione Tecnica AMET con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; la fornitura rifiutata dovrà essere ritirata a cura e spese dello stesso fornitore.

Prima dei pagamenti AMET si riserva di effettuare prove di laboratorio, allo scopo di controllare che il materiale fornito sia rispondente alle norme tecniche indicate. La non corrispondenza comporterà il declassamento o il rifiuto della partita a cui si riferisce.

Art. 3

Durata del contratto

 1

Il presente contratto avrà durata massima di giorni 180 dalla data di invio del primo ordine di acquisto con cadenze quindicinali così come previsto dal successivo art. 4

Art. 4 **Consegne**

La consegna dell'intera fornitura di cavo (mt. 15.000), nella tipologia e luoghi che di volta in volta saranno indicati da Amet S.p.a, dovrà essere effettuata con cadenza quindicinale, in una quantità di mt. 4.800 per volta e su singole bobine da 300 mt.

La prima consegna dovrà essere effettuata entro max 60 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine di fornitura. Le successive consegne dovranno avvenire ogni 15 gg lavorativi e comunque previ accordi col Responsabile del Procedimento.

Al momento dell'ordine, la fornitura dovrà essere resa franco nei luoghi/depositi indicati da AMET S.p.a. in conformità alle prescrizioni per la consegna in allegato.

Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.).

Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di una sola parte delle quantità richieste, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società. I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale del cavo consegnato, vengono effettuati presso il Magazzino o altro luogo di consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti del cavo consegnato, non rilevati all'atto della consegna.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un quantitativo differente da quanto stabilito. Pertanto, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare il cavo ordinato, alle quantità modalità e tempi stabiliti per ogni singola consegna, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Gestione delle Bobine

Il cavo dovrà essere fornito su bobine da 300 mt. idonee con il tamburo e le flange di dimensioni adeguate alla sezione e alla lunghezza del cavo che deve contenere. Considerata la consegna frazionata del cavo, si evidenzia che le bobine utilizzate saranno restituite con il carico successivo, senza acquisto delle stesse applicando le quote di deperimento previste da norme Anie e come di seguito riportate:

- 10% se rese entro 6 mesi
- 30% se rese entro 9 mesi
- 60% se rese entro 12 mesi
- 100% se rese oltre i 12 mesi

Il costo eventuale della bobina sul quale applicare le quote di deperimento è sin d'ora stabilito in € 790,00.

Prima di ogni spedizione l'affidatario dovrà concordare preventivamente con Amet S.p.a, la contestuale restituzione delle bobine relative all'ordine e consegna precedente.

Il fornitore dovrà effettuare il ritiro presso Amet S.p.a delle bobine a rendere, assumendo a proprio carico tutte le spese del ritiro e trasporto.



Art. 5

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile del Procedimento sovrintende all'esecuzione del contratto monitorando il regolare andamento dell'esecuzione del contratto

Art. 6

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Responsabile del Procedimento e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 8

Variazioni entro il 20%

L'entità della fornitura, indicata negli atti di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ex art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016, si riserva di imporre all'appaltatore la fornitura alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto o pretesa alcuna

Art. 9

***La sospensione dell'esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione***

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP, con l'intervento di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.



Nel verbale di ripresa il Rup indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 10
Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che la fornitura oggetto del contratto in termini di prestazioni, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 11
Penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il Responsabile del procedimento, con nota indirizzata alla Stazione Appaltante propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 12
Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Responsabile del Procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;

 4

- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 25 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, la Società potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13 **Recesso**

La Società Amet S.p.a si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le forniture già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite pec. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte della Società delle sole forniture eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 14 **Garanzia ed assistenza post-vendita**

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 24 mesi dalla data di consegna. In detto periodo l'appaltatore è obbligato a sostituire a sua cura e spese, ivi comprese tutte quelle inerenti ai trasporti, tutte le parti, anche non di Vostra costruzione, che dovessero risultare difettose e/o non conformi a quanto indicato nel presente capitolato o nelle specifiche tecniche indicate.

Art. 15 **Pagamento delle fatture**

La fattura dovrà essere sottoposta a regime Split Payment ex art. 17-ter del Dpr 633/72, pertanto la società Amet S.p.a provvederà al pagamento del solo imponibile.



Il pagamento verrà effettuato a fornitura effettiva eseguita e sarà effettuato entro trenta (60) giorni e decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura medesima.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura.

Trattandosi di fornitura frazionata la fatturazione ed il relativo pagamento potrà essere effettuato per singola consegna effettuata.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco: M5UXCR1

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 16

Revisione dei prezzi delle forniture

Non sono ammesse revisioni del prezzo trattandosi di appalto che prevede una esecuzione immediata della fornitura.

Art. 17

Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 18

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.



6

Art. 19
Divieto di cessione del contratto.
Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 50% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 20
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici,

Art. 21
Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Trani

Art. 22
Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Società Amet S.p.a ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec amministrativo@pec.ametspa.it - tel. 0883/486956;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è: ing. Donato TACCOGNA ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail: dpo@ametspa.it
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Società Amet S.p.a implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura


7

d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Allegati:

- Specifiche tecniche
- Prescrizioni per la consegna

AMET SPA 76125 TRANI (BT)
RIC. 08 NOV. 2021
Prot. N°.....14356

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore IEGGIERI